

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

.....

data della firma digitale del

Coordinatore dell'Ufficio:

☒ **Direttore-Attività di Parco**

☐ **Affari contabili e personale**

☐ **Difesa del suolo**

☐ **Interventi nel Parco**

☐ **Lavori pubblici**

☐ **Pianificazione territoriale**

☐ **Ricerca e conservazione**

☐ **Valorizzazione territoriale**

☐ **Vigilanza e gestione della fauna**

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco

Autorizzazione per attività ed usi

n. 68 del 3 settembre 2018

**oggetto: Marchetti Alessandro - Autorizzazione
attraversamento area Parco con armi da caccia**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ **sì**

☐ **no**

necessità del parere Comitato scientifico

☒ **sì**

☐ **no**

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del
Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ.
mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla
competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di
tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero,
comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse
naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e
le ricerche scientifiche;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Marchetti Alessandro (prot. 2301 del 08/08/2018) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Stazzema, Seravezza, Massa, Careggine e Camaiore, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr. ; cui riporta, alla lettera : f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati" ;

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tale divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico, riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, comunicato al Direttore del Parco, con nota interna n. 15/18, il giorno 30 agosto 2018, contenente le seguenti prescrizioni: "Durante l'attraversamento dell'area parco si prescrive che l'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Marchetti Alessandro residente nel Comune di Camaiore (LU), via Macchia Monteggorini n. 93, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) dal canale di Grotta all'Onda alla Foce del Termine e da qui alla loc. Fontanelle;
- 2) da quota 942 slm a Col di Pardini e da qui a Nella Fredda;
- 3) da San Rocchino alla Foce di Grattaculo e da qui a Colle Asinaia e Valle Lunga;

- 4) sentiero CAI 106 da San Rocchino al fabbricato a quota 753 slm;
- 5) strada carrozzabile da San Rocchino a Al Monte;
- 6) strada comunale da San Rocchino a quota 795 slm;
- 7) strada carrozzabile da Le Calde a Bovalica;
- 8) da casa Giorgini a Fonte Moscoso e traversaia e da qui per Casa Colleoni e Casa Puccio fino a Colle Generato e Casa Colombaia;
- 9) da La Curtina a La Fania e da qui a Casa Santarelli, Debbiaccia e La Fontana;
- 10) dalla strada carrozzabile di Col di Iapoli a Monte alla Tana e da qui per sentieri CAI e vie vicinali a Cupigliana e La Fania;
- 11) sentiero tracciato e battuto dal termine della carrozzabile di Col di Iapoli fino in Tiglieta;
- 12) da Monte alla Tana a Ranocchiaia e diramazioni da qui per Poggio e Le Caselle;
- 13) sentieri, vie vicinali e via di lizza dalla carrozzabile di Col di Iapoli per Canale delle Piastre, Fontana d'Onica e le cave di Ventacci e Nel Canale;
- 14) sentiero SAV dal Canale de L'Oreto a L'Aiola e da casa Henraux al Sanatoio;
- 15) sentiero SAV da Campiglia a Pierone e da qui a La Signoraccia;
- 16) strada carrozzabile da Levigliani all'ingresso dell'Antro del Corchia e da qui strada carrozzabile d'arroccamento che attraversa il ravaneto di Borra Larga e al termine sentiero tracciato e battuto fino al canale delle Scalette;
- 17) strada carrozzabile da Le Piane a Il Poderino;
- 18) strada carrozzabile Henraux dalla curva del canale delle Fondarelle alla sbarra;
- 19) dall'ingresso della galleria del Cipollaio a Tre Fiumi e Campagrina e per la Galleria del Vestito fino alla Campareccia;
- 20) da Tre Fiumi a Isola Santa;
- 21) dal bivio con la SP13 presso Isola Santa fino a Valbona;
- 22) da presso la diga di Isola Santa alla chiesa di Col di Favilla e da qui per Le Rave e il colle di Col di Favilla fino a Casa Calcina, Le Cupole e Al Selmo;
- 23) strada carrozzabile da La Desiata a Capannosi;
- 24) dalla località denominata Camaccio, tramite strada bianca attraversamento dell'area estrattiva di cava "proprietà Cecconi", con prosecuzione fino alla località denominata Chiesa di S. Anna/Col di Favilla poi per aree contigue;
- 25) dalla località Albergo Alto Matanna verso la Foce delle Porchette tramite sentiero CAI 109, poi ricongiunzione con i sentieri CAI n. 8, n. 6, n. 124 e 124 bis per aree contigue;
- 26) raggiungimento tramite strada carrozzabile della Fz. Palagnana, con prosecuzione esclusivamente su sentiero CAI n. 135 per la Foce del Termine, quindi sentieri battuti per aree contigue;
- 27) dalla frazione di Levigliani fino alla località Borra Larga, quindi per sentieri battuti e tracciati fino al raggiungere il toponimo denominato "Monte Alto" con prosecuzione per la località denominata Colle Iapoli, per aree contigue;
- 28) tramite il sentiero CAI n. 6 per la Foce di Moscoso, quindi sentieri CAI n. 8 e/o n. 124 e 124 bis per le loc. Colleoni e Case Puccio, quindi intersezione sentiero CAI n. 12 per la località Collemazzana, per aree in deroga;
- 29) raggiungimento della località denominata Colle Iapoli, quindi esclusivamente per sentieri tracciati e/o battuti alle località denominate Ranocchiaia e Collemazzana, per aree in deroga;
- 30) strade provinciali n. 10 e n. 13 che attraversano i Comuni di Seravezza e Stazzema, dal lato mare della galleria del "Cipollaio", si percorre la strada di arroccamento alla cava della ditta "Henraux" per la località Betigna, quindi si raggiungono le seguenti località: Canale del Giardino, Foretto di Popellora, il toponimo denominato "Monte dei Ronchi" e la località Pian di Mela;
- 31) strada provinciale n. 4 che conduce al Passo del Vestito, prosecuzione con la strada provinciale n. 13, con direzione Castelnuovo Garfagnana e/o Seravezza, per aree in deroga;
- 32) dalla fz. Levigliani per la strada asfaltata che conduce a Pian di Lago, quindi per sentieri battuti e tracciati, fino a raggiungere le località Agrifoglio e Lamponeta (Galleria del Cipollaio) per aree in deroga, prosecuzione su sentiero CAI n. 10 per la località denominata Ponte dei Merletti;
- 33) dalla località Casoli esclusivamente tramite sentieri CAI n. 2 e n. 112 per la località Campo all'Orzo, ulteriormente sentiero CAI n. 104 dalla loc. Matanna a Campo all'Orzo;
- 34) dalla fz. Gombitelli per strada carrozzabile al Passo del Lucese quindi alla loc. Pitogna (Ferriera) per aree esterne;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti

AB/dv/gc file:aut_dir_068_2018